

COMANDO POLIZIA LOCALE – COMUNE DI OSPEDALETTI



ORDINANZA N. 19 DEL 27.03.2009 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA e DI TRANSITO (Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente il transito e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, per ragioni di sicurezza legate allo svolgimento della "Festa degli Alberi" alla quale parteciperanno gli Alunni delle Scuole Materne e delle Scuole Elementari

Località	REGIONE TUETTI (incr str. Noci/incr. str. Pini Pellotta)
Periodo di validità	31 MARZO 2009
Orario di validità	dalle ore 08.30 alle ore 14.30
Motivo	Festa degli alberi

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazione ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R: 16/12/92, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il D. Lgvo 18/08/00 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge !5/05/97 n. 127 e succ. modif. ed integraz;

ORDINA

l'istituzione del divieto di TRANSITO e di sosta per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	REGIONE TUETTI
Periodo di validità	31 MARZO 2009
Orario di validità	dalle ore 08.30 alle ore 14.30

- I. **l'apposizione della segnaletica stradale** prevista dal D.M. 10/07/02, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali. Tale apposizione verrà essere effettuata a cura della Squadra Operai del Comune, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07/08/90, n. 241 e success. Modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/71, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR della LIGURIA.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3. del D. Lgvo 30/04/92, n. 285 e succ. modific. Ed integraz., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 e succ. modif. ed integraz.

A norma dell'art. 8 della Legge 07/08/90, n. 241 e succ. modif. ed integraz, si rende noto che il Responsabile istruttorio ai fini della presente ordinanza è il RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE DOTT. GM CALIMERA.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 27.3.2009

Il Resp. del Servizio
Polizia Locale
Dott. G.M. CALIMERA